

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL PARCO IDROSCALO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
TITOLO II – FRUIBILITA’	2
TITOLO III – TUTELA AMBIENTALE DEL PARCO	7
TITOLO IV – LAGHETTO DELLE VERGINI	8
TITOLO V – MANIFESTAZIONI E ATTIVITA’ COMMERCIALI NEL PARCO	10
TITOLO VI – NAVIGAZIONE ED UTILIZZO DEL BACINO	12
TITOLO VII – VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO	13

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1- Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di fruizione del Parco Idroscalo.
2. Il Parco Idroscalo è ricompreso nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano, ed insiste in parte sul territorio del Comune di Segrate ed in parte su quello di Peschiera Borromeo.
3. La Direzione del Parco fa capo al Direttore del Progetto Idroscalo della Provincia di Milano.
4. Il Parco Idroscalo è area di proprietà della Provincia di Milano a fruizione pubblica libera e gratuita, secondo le disposizioni stabilite dal presente regolamento.
5. All’interno del Parco Idroscalo sono inoltre presenti strutture ludico ricreative, commerciali e sportive le cui condizioni d’uso sono regolate dai relativi atti di concessione.
6. L’occupazione anche temporanea del suolo pubblico del Parco con manufatti, attrezzature e altri oggetti simili è consentita soltanto previa concessione o autorizzazione del Direttore del Progetto Idroscalo della Provincia di Milano.

TITOLO II – FRUIBILITA'

Art.2- Accesso al Parco

1. L'accesso al Parco è consentito ai pedoni, ai ciclisti ed ai mezzi autorizzati.
2. Il Settore Idroscalo della Provincia di Milano può, con apposito provvedimento:
 - vietare l'accesso in determinate aree debitamente delimitate;
 - disporre la chiusura temporanea di aree o dell'intero Parco, per manutenzione, per motivi di sicurezza, di pubblica utilità nonché in occasione di eventi o manifestazioni;
 - impedire o limitare l'accesso del pubblico in aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari della vegetazione o l'insediamento e la nidificazione della fauna.
3. All'interno del Parco è vietata la circolazione di veicoli a motore, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di servizio, di vigilanza e pronto intervento.
4. Il Direttore del Progetto Idroscalo della Provincia di Milano potrà autorizzare la circolazione dei veicoli a motore, anche nelle aree precluse, per motivi di sicurezza, incolumità ed ordine pubblico e per la gestione e manutenzione del Parco per opere o attività temporanee, in fasce orarie limitate.

Art.3- Orari di apertura

1. Gli orari di apertura e chiusura del Parco sono stabiliti e resi noti al pubblico dal Direttore del Progetto Idroscalo della Provincia di Milano, secondo le direttive della Provincia di Milano.
2. E' vietato alle persone e ai mezzi di qualsiasi genere permanere all'interno del Parco oltre l'orario di apertura, salvo specifica autorizzazione.

Art. 4 – Obblighi e responsabilità

1. Gli utenti, nell'utilizzo delle aree del Parco e delle relative attrezzature, sono tenuti al rispetto oltre che delle norme di legge vigenti, delle norme del presente regolamento.
2. Tutte le attività vengono svolte dagli utenti sotto la loro esclusiva responsabilità.
3. Gli utenti rispondono dei danni derivanti dall'uso improprio delle attrezzature nonché dei danni recati alle attrezzature e al verde.
4. Gli utenti sono inoltre responsabili secondo la normativa vigente dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, o da persone, minori, animali o cose di cui abbiano la custodia o l'affidamento.

Art. 5 – Regole di circolazione all'interno del Parco

1. Biciclette, monopattini, skateboard e altri mezzi non motorizzati devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni, regolare la velocità in modo da non arrecare danni a persone, animali o cose.
2. La circolazione dei mezzi motorizzati autorizzati a transitare all'interno del Parco deve avvenire, ad esclusiva responsabilità del conducente, nel rispetto dell'ambiente, degli altri fruitori del Parco e delle seguenti prescrizioni:
 - non deve essere superato il limite di velocità di 15 km/h;
 - deve essere data la precedenza ai pedoni e ai ciclisti.
3. I suddetti mezzi sono comunque tenuti al rispetto delle norme generali sulla circolazione stradale.
4. È vietata la circolazione sulle scarpate e sulle aree verdi.
5. E' vietato depositare biciclette all'interno delle aree verdi e fuori dagli appositi spazi.
6. Il Direttore del Progetto Idroscalo della Provincia di Milano può, con apposito provvedimento, prevedere specifiche deroghe in occasione di manifestazioni sportive autorizzate.

Art. 6- Sosta e parcheggio

1. La sosta e il parcheggio sono consentiti nelle aree opportunamente definite a tale scopo.
2. E' vietato sostare dinanzi agli ingressi carrai, agli altri accessi veicolari, pedonali e ciclistici.
3. I motocicli ed i ciclomotori devono utilizzare gli appositi parcheggi.
4. È vietato sostare con le biciclette nelle aree di stazionamento pedonale e sulle passerelle ivi inclusi marciapiedi e piste ciclopedonali esterne.
5. Sono esclusi dal divieto di sosta i mezzi motorizzati di cui all'art. 2.
6. La responsabilità per danni, furti o manomissioni ai veicoli in sosta non è addebitabile alla Provincia di Milano.

Art. 7 - Parcheggi attrezzati

1. I parcheggi sono aree del Parco specificatamente destinate alla sosta temporanea dei mezzi motorizzati utilizzati dai visitatori.
2. I parcheggi sono aperti nelle ore diurne, secondo gli orari esposti agli ingressi.
3. In particolare è vietato:
 - sostare oltre gli orari di apertura dei parcheggi interni;
 - sostare al di fuori degli spazi consentiti;
 - lavare gli automezzi od eseguire operazioni di manutenzione, riparazione o simili;
 - montare tende, tavolini, barbecue, accendere fuochi, effettuare giochi;
 - sostare con autocaravan, camper e con tutti i veicoli utilizzabili per l'alloggio di persone, costituendo campeggio ai sensi della normativa vigente.
4. La violazione dei divieti comporterà la rimozione forzata degli autoveicoli e delle attrezzature oltre il pagamento delle sanzioni previste dall'articolo 38 del presente Regolamento.
5. Il Direttore del Progetto Idroscalo della provincia di Milano può, con apposito provvedimento, prevedere specifiche e motivate deroghe al presente articolo.

Art. 8 – Ingresso di animali

1. E' vietato abbandonare o lasciare incustoditi all'interno del Parco animali di qualsiasi razza e taglia.
2. E' consentito l'ingresso di animali domestici (cani, gatti, etc.) secondo le condizioni e le modalità previste dal presente articolo.
3. E' consentito l'accesso a tutti i cani di qualsiasi taglia e razza purchè tenuti al guinzaglio.
4. I cani classificati come appartenenti a razze a rischio di maggiore aggressività in base alle normative vigenti possono essere introdotti soltanto nel rispetto delle specifiche norme di riferimento.
5. E' fatto obbligo ai proprietari degli animali introdotti nel Parco o a chi li ha in custodia assicurare che gli stessi non arrechino disturbo ad altri visitatori e utenti del Parco Idroscalo e non pongano in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali.
6. I proprietari degli animali o le persone che li hanno in custodia devono avere il corredo necessario per asportare i rifiuti corporei degli animali loro affidati.

7. Con appositi segnali sono indicate le aree in cui gli animali possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso.
8. La balneazione degli animali è permessa unicamente nelle aree appositamente predisposte e segnalate; in ogni caso è vietato l'uso di prodotti per il lavaggio.
9. Gli animali non sono ammessi all'interno delle aree giochi destinate ai bambini e nelle aree attrezzate per uso sportivo.
10. Il personale di vigilanza, qualora ravvisi pericolo per la pubblica incolumità, è tenuto a disporre l'immediato allontanamento dal Parco degli animali, o eventualmente disporre ai proprietari o a chi li ha in custodia l'uso delle opportune misure correttive.
11. L'addestramento dei cani (da caccia, difesa, guardia o salvataggio) è consentito previa autorizzazione, contenente le specifiche modalità autorizzate, rilasciata dal Direttore del Progetto Idroscalo della Provincia di Milano.
12. Il proprietario dell'animale o di chi ne ha la custodia è responsabile per i danni cagionati dall'animale, anche nel caso di smarrimento o allontanamento.
13. E' consentito l'ingresso nel Parco dei cavalli in dotazione alle Forze dell'Ordine sia nell'espletamento del servizio di presidio del territorio che nell'esercizio dell'attività di addestramento.
14. Eventuali attività di maneggio devono essere autorizzate dal Direttore del **Progetto** Idroscalo della Provincia di Milano.

Art.9- La quiete e il decoro del Parco

1. Non sono consentite attività rumorose che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi.
2. Sono vietati in particolare: gli schiamazzi e i riproduttori amplificati.
3. Radio, televisione e simili, possono essere ascoltati in cuffia o a volume tale da non recare disturbo agli altri frequentatori.
4. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate.
5. I visitatori sono tenuti a mantenere comportamenti conformi alla pubblica decenza.

Art. 10 – Regole di condotta all'interno del Parco

1. Gli utenti sono tenuti a rispettare le aree verdi e le strutture del Parco nonché a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano recare disturbo al normale uso del Parco.
2. E' vietato, su tutto il territorio del Parco e delle sue pertinenze:
 - abbandonare materiali e masserizie varie;

- introdurre ed utilizzare, fatte salve le eccezioni che verranno di volta in volta autorizzate, generatori di energia elettrica di qualsiasi genere, benzina, alcool, gasolio, bombole di gas di qualsiasi peso o forma, batterie per autovetture o similari;
 - introdurre bevande alcoliche e la vendita per asporto;
 - effettuare attività di riparazione e/o manutenzione di automezzi;
 - effettuare operazioni di lavaggio di qualsiasi genere;
 - realizzare orti, capanni, salvo autorizzazione del Direttore del Progetto Idroscalo della Provincia di Milano;
 - accendere fuochi di ogni tipo;
 - gettare a terra mozziconi di sigarette e fiammiferi e ogni altro comportamento che possa generare rischi di incendio;
 - imbrattare con vernici o manifesti adesivi i manufatti e le attrezzature del parco o appendere cartelli o altro materiale agli alberi.
3. La violazione dei suddetti divieti è punita con le sanzioni previste dall'art. 38 del presente Regolamento.

Art.11- Giochi e attività pericolosi e molesti

1. Sono vietati tutti i giochi e le attività potenzialmente pericolose per i frequentatori in relazione alle specifiche funzioni dell'area e quelli che possano causare rischio per la pubblica incolumità o pericolo di danno alle pubbliche e private proprietà.
2. Il modellismo a motore, elettrico, a scoppio e a vela è consentito previo rilascio di autorizzazione da parte del Direttore del Progetto Idroscalo della Provincia di Milano.

Art.12- Campeggio

1. All'interno del Parco, nelle sue pertinenze (parcheggi, svincoli, scarpate stradali) e nelle zone ad esso limitrofe, è vietato il campeggio notturno e diurno, salvo deroghe autorizzate dal Direttore del Progetto Idroscalo della Provincia di Milano. Sono consentite le tende parasole aperte su di un lato.

Art. 13 – Accensione fuochi

1. L'accensione dei fuochi è vietata in tutto il Parco e sue pertinenze (parcheggi, svincoli, scarpate stradali).
2. I barbecue sono consentiti unicamente nelle aree appositamente segnalate purché sollevati da terra per un minimo di 30 cm, in condizioni di sicurezza ed in ogni caso non al di sotto di piante ed essenze arboree.

3. Le braci devono essere spente e depositate negli appositi contenitori.
4. Non sono permessi altri combustibili al di fuori della carbonella.
5. La Provincia di Milano potrà vietare e/o limitarne l'utilizzo in occasione di particolari eventi e/o particolari condizioni climatiche.

Art. 14 – Pic-Nic

1. Il pic-nic è consentito nel rispetto delle strutture e delle attività del Parco salvo che nelle aree specificatamente vietate.

Art. 15 – Uso dei giochi

1. I giochi sono riservati ai bambini e nelle aree loro dedicate sono indicati i limiti di età per il loro utilizzo. Nelle aree giochi destinate ai bambini è vietato condurre biciclette.
2. L'uso delle attrezzature e dei giochi, da parte dei bambini, è consentito sotto la responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
3. Le modalità di utilizzo degli spazi e attrezzature sono regolamentate e indicate in loco con apposita cartellonistica.

Art. 16 – Abbandono dei rifiuti

1. E' vietato abbandonare e/o gettare rifiuti, alimenti in genere, oggetti e sostanze inquinanti su tutto il territorio del Parco e delle sue pertinenze. I visitatori devono utilizzare gli appositi cestini per i rifiuti smaltendo gli stessi in modo differenziato.
2. Su tutte le aree del Parco e in prossimità dello stesso, l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura è consentito solo previa autorizzazione.

TITOLO III – TUTELA AMBIENTALE DEL PARCO

Art.17 Vegetazione

1. Agli utenti è vietato danneggiare, asportare e tagliare ogni tipo di vegetazione del Parco sia arborea che arbustiva.
2. E' vietato asportare o commercializzare la cortica erbosa e lo strato superficiale dei terreni.
3. E' vietata l'asportazione dei fiori dagli alberi e dagli arbusti.

4. E' vietato raccogliere, asportare, trasportare, o commerciare i frutti di alberi o arbusti.
5. E' vietato arrampicarsi sugli alberi, costruirvi piattaforme, capanne o simili, appendere corde, tendere cavi, inchiodare tavole o altro ai tronchi.
6. Eventuali deroghe vanno espressamente autorizzate dal Direttore del Progetto Idroscalo della Provincia di Milano.

Art.18 - Fauna

1. E' vietato danneggiare, disturbare, molestare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi e le loro tane, danneggiare o distruggere i loro ambienti.
2. Il personale di vigilanza ha facoltà di ricoverare presso le competenti strutture di accoglienza, gli animali rinvenuti legati o abbandonati nel Parco.
3. E' vietato appropriarsi di animali rinvenuti morti nel Parco, come pure abbandonare o seppellire nel Parco animali morti.
4. La tutela della fauna minore (anfibi, molluschi) è disciplinata dalla legge regionale in materia.

Art.19- Esercizio della pesca

1. La pesca è permessa a coloro i quali risultino in possesso delle autorizzazioni previste per legge, ad esclusione delle zone ove è espressamente vietata.
2. In occasione di particolari eventi o manifestazioni nonché per problemi di sicurezza o di ordine pubblico, la pesca potrà essere limitata o vietata in particolari zone.

TITOLO IV – LAGHETTO DELLE VERGINI

Art. 20 – Modalità di accesso

1. L'accesso del pubblico all'interno dell' area protetta del Laghetto delle Vergini è ammesso secondo gli orari e le modalità stabiliti dalle presenti disposizioni, salvo i limiti imposti per motivi igienico-sanitari e di salvaguardia del patrimonio naturalistico e ambientale.
2. L'ingresso dei mezzi motorizzati all'interno dell'area protetta è regolato dal presente regolamento, da autorizzazioni specifiche e comunque consentito solo per motivi di manutenzione e/o per motivi di emergenza al fine di consentire interventi di salvaguardia e di incolumità dei fruitori.
3. Per la gestione dell'area protetta, ed in particolare per gli interventi di manutenzione, pulizia, sorveglianza e sicurezza, il gestore o altro soggetto

autorizzato, può accedere all'interno dell'area con mezzi motorizzati previa assunzione di precauzioni di salvaguardia ambientale.

4. Ogni attività ed ogni iniziativa deve essere preventivamente concordata con il Direttore del Progetto Idroscalo della provincia di Milano, verificata la compatibilità con le finalità didattiche e ambientali, le autorizza.

Art. 21 – Modalità di accesso alle zone di tutela integrale

1. Per ragioni di salvaguardia e di tutela del patrimonio naturale, il Direttore del Progetto Idroscalo della Provincia di Milano può individuare zone in cui l'accesso sia consentito esclusivamente con accompagnamento di personale autorizzato: in tali casi potranno essere previste anche limitazioni al numero di persone in accesso.

Art. 22 – Norme generali di comportamento

1. Le strutture del Laghetto delle Vergini sono ad uso pubblico e devono essere utilizzate nel rispetto della loro integrità e delle condizioni di efficienza e decoro.
2. I visitatori devono rispettare i camminamenti segnati all'interno delle aree protette e seguire nella visita le istruzioni della guida.
3. Sono vietati il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiustificata della flora spontanea.
4. Sono vietati la cattura, l'abbattimento, la sottrazione di animali vertebrati e invertebrati appartenenti alla fauna selvatica; è vietato alimentare la fauna selvatica ed esercitare ogni tipo di attività venatoria.
5. E' vietata la pesca.
6. E' vietato produrre rumori molesti, urla e schiamazzi od altri suoni, radio che possono arrecare disturbo agli animali ed alla quiete dei luoghi.
7. È vietato abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori. La violazione di tale divieto è punita con la sanzione prevista dal presente regolamento.
8. Sono vietati la manomissione, il danneggiamento e l'uso improprio delle strutture dell'area protetta (recinzioni, pertinenze, servizi igienici ecc.). In caso di danni, il trasgressore è tenuto al pagamento degli stessi a titolo di risarcimento per il periodo di mancato godimento delle strutture danneggiate, oltre al ripristino a proprie spese dello status quo ante.
9. Sono altresì vietati l'accensione di fuochi di ogni tipo, il gettare a terra mozziconi di sigarette e fiammiferi e ogni altro comportamento che possa generare rischio di incendio.

10. La violazione ai divieti del presente articolo comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 38 del presente Regolamento nonché il risarcimento dei danni causati e l'obbligo di ripristino dei beni danneggiati.

Art. 23 - Tutela della flora e degli ecosistemi

1. Per la salvaguardia dell'ecosistema dell'area, nelle zone boschive é vietato agli utenti rimuovere e asportare la lettiera, i rami e i tronchi secchi e lo strato umifero del terreno.

Art. 24 - Tutela della fauna

1. A scopo di ricerca e di monitoraggio è consentita la cattura temporanea di esemplari di fauna selvatica previa autorizzazione.
2. Allo scopo di non alterare l'equilibrio ecologico e l'ecosistema dell'area, è vietato introdurre e/o rilasciare qualsiasi animale all'interno dell'area protetta senza l'autorizzazione del Direttore del Progetto Idroscalo della Provincia di Milano.

Art. 25 - Regole generali di salvaguardia

E' vietato collocare o affiggere materiali pubblicitari lungo la recinzione dell'area protetta.

TITOLO V – MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' COMMERCIALI NEL PARCO

Art.26- Manifestazioni

1. Le manifestazioni all'interno del Parco, di qualsivoglia carattere (ludico, sportivo, commerciale, folcloristiche, artistico, sociale,culturali) debitamente autorizzate, sono consentite esclusivamente negli spazi individuati dal Direttore del Progetto Idroscalo della Provincia di Milano.
2. Il Direttore del Progetto Idroscalo fissa altresì l'eventuale versamento della tariffa (preventivamente stabilita con Deliberazione di Giunta Provinciale) agli Uffici Finanziari della Provincia di Milano, nonché il versamento della cauzione e gli oneri assicurativi riferiti alla manifestazione.
3. Il beneficiario dell'autorizzazione avrà l'obbligo di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, al fine di prevenire danni all'ambiente e agli utenti ed è tenuto al ripristino dello spazio occupato alle

stesse condizioni in cui è stato consegnato, all'osservanza di eventuali prescrizioni ed all'assunzione delle relative garanzie. Lo stesso sarà tenuto a rispondere di eventuali danni che dovessero derivare a terzi o alle strutture date in concessione dall'esercizio della propria attività.

4. In caso di manifestazioni che prevedono la vendita e la somministrazione al pubblico di cibi e bevande o altre attività commerciali, le stesse potranno avere luogo previa verifica della sussistenza delle relative autorizzazioni previste dalla legge e rilasciate dall'autorità competente.
5. Sono a carico dell'organizzatore delle manifestazioni tutti i costi della stessa manifestazione, salvo quelli che la Provincia di Milano intenderà accollarsi.

Art. 27- Riprese televisive e fotografiche

1. All'interno del Parco Idroscalo è consentito effettuare, a fini commerciali, riprese televisive, cinematografiche, fotografiche o similari, solo previa autorizzazione da parte del Direttore del Progetto Idroscalo della Provincia di Milano.
2. L'autorizzazione prevederà l'eventuale versamento della tariffa (preventivamente stabilita con Deliberazione di Giunta Provinciale) agli Uffici Finanziari della Provincia di Milano e nel caso il versamento di una cauzione.

Art. 28- Pubblicità e sponsorizzazioni

1. È vietato anche temporaneamente apporre cartelli e distribuire materiali pubblicitari (manifesti, locandine, avvisi, depliant o simili) di qualunque tipo e natura senza l'autorizzazione del Direttore del Progetto Idroscalo della Provincia di Milano.
2. È vietata ogni tipo di segnaletica non espressamente autorizzata.
3. Ogni forma pubblicitaria o di sponsorizzazione potrà essere effettuata secondo le prescrizioni di legge e regolamentari in materia.

Art. 29 - Assegnazione aree, stabili, strutture e parcheggi.

1. Alcune aree all'interno del Parco o ad esso pertinenti (parcheggi, svincoli, scarpate stradali) possono essere assegnate per periodi determinati a privati concessionari con rapporto regolato da appositi contratti di concessione stipulati in base alla tipologia di attività svolta (commerciale, sportiva, culturale, ecc.). I concessionari nello svolgimento delle proprie attività dovranno attenersi a quanto stabilito dal presente Regolamento oltre che alle norme previste per le attività svolte dai concessionari.
2. Il concessionario è tenuto a munirsi di specifiche polizze assicurative per la copertura degli eventuali danni ai beni dati in concessione e per gli eventuali

danni arrecati a persone o cose, con espressa esclusione di responsabilità della Provincia di Milano.

Art. 30 - Esercizio attività commerciali.

1. L'esercizio di attività commerciali in sede fissa all'interno del Parco deve essere subordinato ad apposita autorizzazione o concessione dal Direttore del Progetto Idroscalo della Provincia di Milano e sarà consentita esclusivamente in presenza di tutte le autorizzazioni richieste dalla legge vigente. Le attività commerciali sono regolate da specifici disciplinari di concessione nel rispetto del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 31 - Esercizio di attività in forma itinerante.

1. La vendita ambulante di qualsiasi genere sia all'interno del Parco sia nelle aree ad esso pertinenti (parcheggi, svincoli, scarpate stradali), o la prestazione di servizi o l'esercizio di giochi o di altre attività economiche, in forma itinerante, sono consentiti previa autorizzazione dal Direttore del Progetto Idroscalo della Provincia di Milano.

TITOLO VI – NAVIGAZIONE ED UTILIZZO DEL BACINO

Art.32- Navigazione del bacino

1. La navigazione nel bacino è consentita nelle ore, nei termini e nei luoghi stabiliti dal Direttore del Progetto Idroscalo della Provincia di Milano, previa autorizzazione.
2. L'autorizzazione potrà essere limitata, sospesa o non concessa in occasione di particolari eventi sportivi e musicali, o manifestazioni.
3. L'uso dei mezzi a motore endotermico e' consentito previo rilascio di autorizzazione.
4. Per la circolazione dei natanti sul bacino dell'Idroscalo si osservano le vigenti disposizioni previste dal codice di navigazione, compatibilmente con le prescrizioni del presente articolo.
5. I natanti della Provincia di Milano hanno la precedenza assoluta, per motivi di servizio, su tutti gli altri mezzi in navigazione sul bacino.
6. La navigazione dei soci delle società sportive presenti nel Parco e dei natanti adibiti a noleggio è regolamentata con apposito atto nei rispetti dei principi del presente Regolamento.
7. L'uso dei pontili necessita di preventiva autorizzazione.

8. L'uso del bacino è comunque sottoposto alle disposizioni stagionali e contingenti in materia, emanate e opportunamente comunicate.

Art.33 - Balneazione

1. La balneazione è consentita solo nelle aree a balneazione controllata contrassegnate da apposita segnaletica e perimetrazione con boe colorate poste all'interno del bacino, secondo l'orario e le modalità stabiliti con specifico provvedimento del Direttore del Progetto Idroscalo della Provincia di Milano.
2. I minori di 12 anni dovranno essere accompagnati da persone maggiorenni che ne hanno la responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2048 c.c.
3. L'abbigliamento deve essere decoroso ed è vietato praticare il nudismo.
4. E' vietato tuffarsi e scendere in acqua dai ponti, dai pontili e dai natanti.
5. Le attività subacquee sono ammesse solo previa autorizzazione da parte del Direttore del Progetto Idroscalo della Provincia di Milano che ne specificherà le modalità di effettuazione.
6. I sommozzatori autorizzati, al momento dell'entrata in acqua, dovranno porre in superficie le previste boe di segnalazione.
7. Il nuoto pinnato può essere esercitato solo previa autorizzazione del Direttore del Progetto Idroscalo della Provincia di Milano.
8. Per l'esercizio del nuoto pinnato è necessario indossare l'apposita cuffia di colore rosso o arancione come previsto dalla normativa vigente.
9. E' vietato l'uso di battelli pneumatici, materassini gonfiabili e tavole da surf.
10. In caso di condizioni meteorologiche che possono causare situazioni di pericolo, è esposta una bandiera rossa per segnalare la non balneabilità del bacino.
11. In caso di necessità o di eventi particolari, potrà essere vietata in tutto o in parte la balneazione.
12. La mancata osservanza delle suddette disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 38 del presente Regolamento, oltre che dalle norme vigenti in materia.

TITOLO VII - VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO

Art.34- Tutela degli utenti del Parco ed informazioni.

1. All'interno del Parco trova sede:

- Un presidio di primo intervento sanitario con la presenza di un'ambulanza e di personale paramedico.
 - Un sistema di colonnine d'allarme mediante le quali gli utenti possono attivare la singola postazione ed effettuare la chiamata verso l'operatore al quale comunicare situazioni di criticità od emergenza.
 - Un Servizio Operativo Sicurezza \Security (S.O.S.) che ha il compito di informare gli utenti sulle modalità di fruizione delle strutture a disposizione nonché delle attività e delle manifestazioni programmate.
2. All'interno del Parco sono altresì effettuati servizi di controllo da parte della Polizia Locale e delle altre forze di Polizia, nonché delle associazioni di volontariato con particolare riguardo ai giorni e periodi dell'anno con maggiore frequenza di pubblico.

Art.35 – Servizio Operativo Sicurezza

1. Il Servizio Operativo Sicurezza \ Security (S.O.S.), mediante un sistema di video sorveglianza e tramite operatori radiomuniti dislocati all'interno del Parco, vigila sui comportamenti e sulle attività degli utenti a salvaguardia della civile convivenza, del rispetto dell'ambiente e dei beni patrimoniali dell'Ente.
2. Il Servizio Operativo Sicurezza \ Security (S.O.S.) nell'espletamento delle proprie funzioni ha il compito di:
 - attivare, in caso di situazione pregiudizievole della tranquillità e della sicurezza collettiva, la Polizia Provinciale e/o le Forze dell'Ordine e/o Polizia Locale.
 - procedere all'immediata evacuazione del Parco ed all'eventuale attivazione degli organismi di soccorso (115/Vigili del Fuoco e 118/SSUEm) in caso di situazioni di grave pericolo (in particolare rischio incendio e fulmini) per l'incolumità degli utenti.
 - far osservare, per quanto di propria competenza, le disposizioni contenute nel presente regolamento, adottando anche provvedimenti sanzionatori per infrazioni al regolamento del Parco ed alle norme del codice della strada.

Art.36- Ordinanze

1. In caso di particolari necessità e/o urgenza relative alla conduzione di attività nel Parco o per motivi di ordine pubblico, apposite ordinanze saranno emanate dal Direttore del Progetto Idroscalo della Provincia di Milano o dalle autorità competenti.
2. La mancata osservanza di quanto prescritto nelle ordinanze verrà sanzionata ai sensi dell'articolo 38 del presente Regolamento, fatte salve diverse sanzioni previste da altre normativa applicabili.

Art.37- Disposizioni tecniche e di organizzazione

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni (Politica, Manuale, Procedure, Istruzioni) contenute nel vigente sistema di gestione della Qualità e Ambiente (reperibile presso gli uffici della Provincia di Milano – Progetto Idroscalo e pubblicato per estratto nei punti di ingresso al Parco) redatto ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2000 e 14004/2006 per le quali il Parco è stato certificato da Istituto autorizzato.

Art.38 - Sanzioni

1. Tutti gli atti e le condotte vietati dal presente Regolamento sono puniti amministrativamente e, salvo che i relativi fatti non costituiscano reato ovvero non siano disciplinati da normative di legge specifiche, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 in conformità all'art. 7 bis del DLGS 267/00 e sue successive integrazioni e modificazioni.
2. Trovano applicazione la legge 689/81 nonché le disposizioni di organizzazione interna della Provincia di Milano.

Art. 39 Deroghe e limitazioni

1. La Provincia di Milano può introdurre ulteriori deroghe o limitazioni alle norme del presente Regolamento per esigenze legate alla sorveglianza, alla tutela dell'ambiente naturale, alla protezione civile, alla sicurezza o al soccorso.
2. Tutte le autorizzazioni in deroga previste dal presente regolamento sono specifiche, nominative e a termine e dovranno essere richieste al Progetto Idroscalo della Provincia di Milano sito in viale Piceno 60 cap. 20129 Milano.
3. Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite, su richiesta, al personale di sorveglianza.

Art. 40- Diffusione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, anche per estratto, sarà esposto, in multilingue, su pannelli presso gli ingressi del Parco Idroscalo e sarà tenuto a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso gli uffici del servizio sicurezza collocati all'interno del Parco.

Art.41- Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Milano.
2. Il Regolamento è altresì pubblicato per notizia all'Albo pretorio dei Comuni di Segrate e Peschiera Borromeo, Comune di Milano.
3. La Provincia di Milano - Progetto Idroscalo ne cura la più ampia diffusione.

Art. 42 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti per le specifiche materie.